

CAMERA DEI DEPUTATI

IX Commissione (Trasporti)

22 febbraio 2011

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE (atto n. 323).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida e della direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE (atto n. 323);

premessi che:

la direttiva 2006/126/CE, in materia di patente di guida ha l'obiettivo di attualizzare - attraverso una rifusione - la normativa vigente in materia di patenti di guida e di sostituire gli oltre 110 modelli di patente in circolazione con un modello unico in formato carta di credito, anche al fine di agevolare i controlli;

lo schema di decreto legislativo in esame, oltre al recepimento delle disposizioni recate dalla direttiva, provvede ad un più generale coordinamento ed aggiornamento del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e in particolare del titolo IV, anche alla luce delle modifiche introdotte da precedenti direttive recepite in via amministrativa, non ancora riportate nel testo del Codice stesso;

l'articolo 3 del predetto schema di decreto legislativo riscrive integralmente l'articolo 116 del Codice della strada, operando una riclassificazione delle categorie delle patenti di guida, che riproduce quella dettata dall'articolo 4 della direttiva, introducendo la nuova patente AM in sostituzione del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, veicoli a tre ruote, e quadricicli leggeri aventi velocità massima di 45 km/h (le cosiddette minicar);

l'articolo 11 modifica l'articolo 124 del Codice della strada, che individua le patenti necessarie per guidare le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici, coordinandolo con le nuove tipologie di patente;

l'articolo 14, che novella l'articolo 128 del Codice della strada, impone ai medici che accertino l'esistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida in soggetti titolari di patente di guida, di comunicarlo ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della revisione della patente;

l'articolo 18 apporta, tra l'altro, modifiche agli articoli 173 del Codice della strada in materia di guida con lenti o determinati apparecchi durante la guida;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, nel riscrivere integralmente l'articolo 116 del Codice della strada, ne coordina i contenuti con quelli di cui all'articolo 4 della direttiva, senza innovare la disciplina vigente;

la previsione recata dall'articolo 14, comma 1, dello schema di decreto legislativo è stata introdotta - di intesa tra tutte le Amministrazioni concertanti, in quanto su segnalazione dei medici del Ministero della difesa è stata rilevata la situazione di assoluta incoerenza che si determina ogni qualvolta, in sede di accertamento medico-legale diverso da quello strettamente attinente alla verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, si riscontri in un soggetto, già titolare di patente, la sussistenza di patologie incompatibili con il permanere dei requisiti predetti;

le modifiche introdotte all'articolo 124, comma 1, lettera *a*), del Codice della strada in materia di guida delle macchine agricole non innovano la legislazione vigente, ma si limitano ad esplicitare il contenuto della disposizione da esso stesso richiamata, ossia l'articolo 115, comma 1, lettera *c*);

anche le modifiche introdotte all'articolo 124, comma 1, lettera *b*), del Codice della strada non innovano la legislazione vigente, in quanto si limitano ad esplicitare l'esclusione, ai fini della individuazione delle macchine agricole per cui è richiesta la patente B, della fattispecie di cui alla precedente lettera *a*);

le modifiche introdotte all'articolo 124, comma 2, in materia di patenti speciali per la guida di macchine agricole e operatrici riguardando le lettere *a*) e *b*) del precedente comma 1, devono essere riferite alle patenti A1 e B e non già alle patenti B1 e B come invece indicato, per mero errore materiale, dall'articolo 11, comma 1, lettera *c*), dello schema di decreto legislativo in oggetto;

considerato che andrebbe altresì valutata la possibilità di prevedere tra le modifiche da apportare all'articolo 173 del Codice della strada in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida anche la soppressione della disposizione che consente l'utilizzo di apparecchiature radiotelefoniche durante la guida ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade e al trasporto di persone in conto terzi, anche al fine di aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), del presente schema di decreto legislativo sostituire le parole: «B1 e B» con le seguenti: «A1 e B»;

e con la seguente osservazione:

si valuti la possibilità di aggiungere all'articolo 18 del presente schema di decreto legislativo dopo il comma 1 il seguente: «1-*bis*. All'articolo 173, comma 2, del Codice della strada le parole: «, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi» sono soppresse».